DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 10/2003.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'11 marzo 2003;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 11 della legge 14 agosto 1982 n. 610, il quale prevede che la Corte dei conti riferisca al Parlamento sui risultati del controllo eseguito sulla gestione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 nonché il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 convertito nella legge 21 dicembre 2001, n. 441;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Nicola Mastropasqua e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli esercizi 2000 e 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze – oltre che dei conti

consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2000 e 2001 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE — *Nicola Mastropasqua*

PRESIDENTE — *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 25 marzo 2003.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2000 E 2001

S O M M A R I O

Ordinamento e fini istituzionali *Pag.* 13

Gli organi » 22

Bilancio e scritture contabili » 29

a) Generalità » 29

b) Bilancio preventivo e conto consuntivo 2000 » 34

c) Bilancio preventivo e conto consuntivo 2001 » 44

Attività gestionali » 70

Recupero di crediti e contenzioso » 88

Personale » 96

Incarichi e consulenze » 109

Conclusioni » 111

1. - ORDINAMENTO E FINI ISTITUZIONALI

L' A.G.E.A. – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – è stata istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, emanato in forza della delega contenuta nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

L'art. 6, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, aveva fra l'altro conferito al Governo la delega per riformare l'AIMA, gli enti ed istituti facenti capo al Ministero dell'Agricoltura e foreste.

L'art. 9, comma 1, della citata legge, in previsione della riforma, aveva limitato l'operatività dell'AIMA al 31 dicembre 1994.

Le norme delegate di riforma non sono state adottate e la citata legge è stata interamente abrogata dall'art. 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

Lo stesso decreto legislativo, all'art. 3, aveva disposto la soppressione di tutti gli istituti ed Aziende (compresa l'AIMA) sottoposti alla vigilanza del Ministero delle Risorse agricole (ora delle politiche agricole e forestali), rinviandone tuttavia gli effetti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi "di soppressione, di accorpamento e di riordino adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

In forza delle citate disposizione è stato emanato il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale è stata soppressa l'AIMA e sono state istituite l'Agenzia per la erogazione in agricoltura (A.G.E.A.) – ente di diritto Pubblico non economico – e l'AIMA in liquidazione, destinata quest'ultima ad operare fino al 31 dicembre 2000, sotto la direzione di un "commissario liquidatore". Senonché, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, l'Agenzia è subentrata all'AIMA in liquidazione "in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore" a decorrere dal 16 ottobre 2000.

La istituzione dell'Agenzia si inserisce pertanto nell'alveo dell'ampio disegno di riordino dell'Amministrazione pubblica sia sotto il profilo della riorganizzazione dei Ministeri, degli uffici, degli enti sia sotto il profilo del riparto di attribuzioni tra amministrazione centrale dello Stato e Regioni.

Le funzioni dell'A.G.E.A. sono stabilite dal cit. D.L.vo n. 165/1999.

Nell'assetto definitivo previsto dalla legge istitutiva l'Agenzia è organismo di coordinamento per gli interventi comunitari ed organo responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziati dal FEOGA.

Nell'assetto definitivo del settore, invece, gli organismi pagatori degli aiuti comunitari dovranno essere soggetti di emanazione regionale.

Infatti le Regioni, nel limite e con le procedure di cui al comma secondo dell'art. 3 del D.L.vo n. 165/1999, istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, anche sotto forma di consorzio o di società a capitale misto pubblico privato.

Norme per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori sono state dettate con il D.M. 12 ottobre 2000 pubblicato nella G.U. n. 175 del 4 luglio 2000.

Nello svolgimento della citata funzione di organismo di coordinamento l'Agenzia promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria. A tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori. All'Agenzia infine compete la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori.

Interinalmente in attesa dell'assetto definitivo del sistema, l'A.G.E.A. svolge anche la funzione di organismo pagatore. [1]

Da questa duplicità di funzioni è derivata l'esigenza di diversificazione della struttura organizzativa che ha trovato l'assetto normativo in appresso illustrato.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia deve avvalersi dei servizi messi a disposizione dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), definiti servizi di interesse pubblico dall'art. 15 del D.L.vo n.173/1988.

[1] L'A.G.E.A è stata riconosciuta come organismo pagatore con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 12 ottobre 2000.

I compiti di intervento sul mercato agroalimentare e di gestione di forniture di prodotti agroalimentari sono fissati dall'art. 4 del D.L.vo n.165/1999.

Nell'originario disegno riformatore l'A.G.E.A. doveva segnare la cesura tra attività della soppressa AIMA ed esercizio delle funzioni attribuite al nuovo ente, senza confusione tra le due gestioni, esaltando le funzioni dell'Agenzia come strumento di coordinamento degli interventi comunitari, in via di principio da trasferire quanto al concreto esercizio alle Regioni, nonché dei residui interventi statali. In sostanza l'A.G.E.A. sembrava delinearsi come uno strumento più snello ed efficace di esercizio delle (residue) attribuzioni statali in materia di interventi in agricoltura.

La cesura era sembrata opportuna anche per segnare elementi di discontinuità tra la gestione dell'A.I.M.A., caratterizzata da molteplici episodi negativi venuti in luce anche in sede parlamentare, e l'attività del nuovo ente.

L'ente ha, però, subito continue rivisitazioni normative che ne hanno modificato struttura e funzioni.

Infatti con il D.L.vo 15 giugno 2000 n. 188, recante disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n.165/1999, è stata prevista (art. 2) la successione dell'A.G.E.A nei rapporti attivi e passivi dell'A.I.M.A. in liquidazione nonché nella qualifica di organismo pagatore (comma 4 bis dell'art. 2 D.L.vo n. 165/1999)a decorrere dal 16 ottobre 2000.

Con lo stesso provvedimento (art.9) è stato istituito, nell'ambito dell'Agenzia, un apposito comitato composto di tre membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore. Attraverso la istituzione di detto comitato si è inteso separare le funzioni dell'Agenzia quale organismo di coordinamento dalle funzioni di organismo pagatore.

Senonché l'ambiguità sulla natura di detto comitato, in parte riconducibile alle funzioni di organo dotato di autonomia, in parte strutturato come ufficio dell'ente, ha dato luogo a problemi di definizione di rapporti tra il Consiglio di Amministrazione dell'ente e detto comitato e di individuazione

di aree di competenza che hanno portato ad una sostanziale paralisi del comitato.[2]

Di conseguenza è apparsa necessaria una nuova regolamentazione di rapporti e funzioni, avvenuta con il decreto legge 22 ottobre 2001, n.381, convertito nella legge 21 dicembre 2001 n. 441.

In sostituzione di detto comitato l'art. 1, c. primo let. f) della L. n.441/2001 ha istituito, nell'ambito dell'A.G.E.A., l'ufficio monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, al fine di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni distinte e contabilità separate.

Le ricadute di quest'ultima disposizione sul piano dell'organizzazione degli uffici, della struttura del bilancio, delle scritture contabili debbono essere stabilite attraverso modifiche dello statuto e dei regolamenti di amministrazione e contabilità e del personale dell'A.G.E.A.. Dette modifiche sono state apportate con provvedimenti del commissario straordinario dell'ente, che ha emanato testi sostitutivi dei precedenti approvati dai ministri competenti con decreti interministeriali del 4 giugno 2002.

D'altro canto detta legge ha attribuito al Ministero delle politiche agricole la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferente, in seno al comitato del FEOGA Garanzia, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottato ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, lett. B) del citato regolamento (CEE) n. 729/90, come sostituto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995. In detta materia l'Agenzia deve assicurare al Ministero adeguato supporto tecnico.

Conclusivamente, secondo quanto risulta dal vigente statuto approvato con decreto interministeriale del 4 giugno 2002, all'Agenzia sono attribuite

[2] Sulla situazione conseguente alla istituzione di detto Comitato il Magistrato delegato della Corte dei Conti ha formulato articolate osservazioni nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'AGEA del 1° luglio 2001 sottolineandone le implicazioni in termini gestionali e di rappresentanza dell'ente.